

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 ottobre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno
2019, n. 0104/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144. (19R00315) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno
2019, n. 0105/Pres.


Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione del comparto industriale), emanato con DPR. 260/2007. (19R00316)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno
2019, n. 0107/Pres.

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015). (19R00317)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno
2019, n. 0108/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres. (19R00318) .. Pag. 6



REGIONE EMILIA-ROMAGNA		
LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 18.		
Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane. (19R00326).....	Pag. 7	LEGGE REGIONALE 28 giugno 2019, n. 38. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009. (19R00333)..... Pag. 12
LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 19.		
Interventi straordinari nei settori dell'alta formazione musicale, dei beni e delle attività culturali. (19R00327).....	Pag. 8	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2019, n. 39/R. Disposizioni in materia di attività extraimpiego. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"). (19R00344) Pag. 13
REGIONE TOSCANA		
LEGGE REGIONALE 28 giugno 2019, n. 37.		
Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente. (19R00332).....	Pag. 10	



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2019, n. 0104/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2019)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia agevolata è quella finalizzata alla realizzazione di iniziative, attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato, dirette al recupero o all'acquisto con contestuale recupero della prima casa di abitazione, equiparando a questi i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;

Visto il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 0144/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 998 del 17 giugno;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della

legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

(Omissis)

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016

Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) acquisto;»

b-ter) nuova costruzione.»

2. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole «e *b*» sono sostituite dalle parole «, *6-bis* e *6-ter*».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016

1. La rubrica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è sostituita dalla seguente: «tipologia di interventi di recupero».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) sostituzione serramenti esterni;».

Art. 3.

Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nel decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis*. Caratteristiche dell'acquisto

1. Per «acquisto» si intende:

a) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria — rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda — dell'intera proprietà di un'unità immobiliare completata;



b) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria — rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda — dell'intera proprietà di un'unità immobiliare non completata i cui lavori di realizzazione alla data di presentazione della domanda sono iniziati da almeno cinque anni da parte del proprietario parte venditrice. L'unità immobiliare dovrà essere completata dalla parte acquirente entro il termine perentorio di due anni dall'acquisto.

2. L'iniziativa non deve riguardare l'acquisto di sole quote, né l'acquisto della nuda proprietà.

Art. 6-ter. Caratteristiche della nuova costruzione

1. Per «nuova costruzione» si intende l'iniziativa volta a realizzare un'unica unità immobiliare in osservanza dell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale n. 19/2009.

2. In caso di nuova costruzione, il richiedente deve essere proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa già alla data di presentazione della domanda e i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.»

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: « lettere a), b) e d. » sono inserite le seguenti: «per l'«acquisto» di cui all'art. 6-bis, e per la «nuova costruzione» di cui all'art. 6-ter.».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a 10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 8.000,00 euro».

3. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a 12.500,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10.500,00 euro».

4. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «per le iniziative di cui all'art. 4» sono inserite le parole «, 6-bis, 6-ter.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «, comma 1.» sono soppresse.

Art. 6.

*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ventiquattro mesi continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti» e le parole: «ai fini del computo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine del computo del periodo».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ovunque ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del territorio nazionale o all'estero».

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «non superiore a 29.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000,00 euro».

4. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.».

5. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

«4. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 2. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone per costituire uno nuovo, il requisito di cui al comma 2, lettera c) è richiesto in capo solo ai soggetti che escono dal nucleo e sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al comma 2, lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superano i trentacinque anni di età.».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, come definito dall'art. 2, non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.».

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 la parola: «richiesto» è soppressa.

3. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è inserita la seguente:

«c-bis) l'indicazione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie dell'area in caso di iniziativa di «nuova costruzione» di cui all'art. 6-ter;».

4. La lettera d) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«d) le condizioni richieste dall'art. 4, comma 1, lettera b) relativamente allo stato dei lavori sull'alloggio oggetto dell'iniziativa;».

5. La lettera e) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«e) il costo complessivo presunto dell'iniziativa;».

6. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

«5. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6-bis e 6-ter, ad intervenuta realizzazione dell'iniziativa i titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari o usufruttuari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.».


7. La lettera b) del comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«b) il tipo di iniziativa tra quelle di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 6-ter.».

Art. 8.

*Modifica all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «in relazione alle due diverse tipologie di iniziative finanziabili di cui all'art. 3 comma 1» sono soppresse.



Art. 9.

*Modifica all'art. 14 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «*rispettivamente alle iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all'art. 4 e alle iniziative di recupero di cui agli articoli 5 e 6*» sono soppresse.

Art. 10.

*Modifiche all'art. 16 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «*nel caso di "acquisto con contestuale recupero" di cui all'art. 4,*» sono inserite le seguenti: «*e nel caso di "acquisto" di cui all'art. 6-bis,*».

2. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «*di cui all'art. 6, comma 3,*» sono inserite le seguenti: «*e nel caso di "nuova costruzione" di cui all'art. 6-ter,*».

3. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «*ovvero comunicazione di inizio lavori*» sono sostituite dalle seguenti: «*ovvero eventuale comunicazione di inizio lavori*».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 18 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole «*entro il termine perentorio di due anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*entro il termine perentorio di tre anni*».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «*comunicazione di inizio lavori*» sono sostituite dalle seguenti: «*eventuale comunicazione di inizio lavori*».

3. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«*d)* documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;».

4. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole:

«*entro il termine perentorio di due anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*entro il termine perentorio di tre anni*».

5. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «*comunicazione di inizio lavori*» sono sostituite dalle seguenti: «*eventuale comunicazione di inizio lavori*».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Nel caso di "acquisto" di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera *a)*, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) copia autentica del contratto di compravendita dell'unità immobiliare completata, ovvero l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile completato, a seguito di vendita giudiziaria;

b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice;

c) documentazione idonea a dimostrare l'agibilità dell'immobile.

2-ter. Nel caso di "acquisto" di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera *b)*, entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) copia autentica del contratto di compravendita dell'unità immobiliare non completata, ovvero l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile non completato, a seguito di vendita giudiziaria;

b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice;

c) dichiarazione di intervenuta conclusione dei lavori a completamento dell'unità immobiliare;

d) documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;

e) documentazione idonea a dimostrare l'agibilità dell'immobile.».

7. Al comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «*di cui all'art. 6,*» sono inserite le seguenti: «*e nel caso di "nuova costruzione" di cui all'art. 6-ter,*»;

b) le parole: «*termine perentorio di due anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*termine perentorio di tre anni*»;

c) alla lettera *b)* le parole: «*comunicazione di inizio lavori*» sono sostituite dalle seguenti: «*eventuale comunicazione di inizio lavori*»;

d) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;».

8. Al comma 4 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «*Entro i termini perentori di cui ai commi 1, 2*» sono inserite le seguenti: «*, 2-bis, 2-ter*».

Art. 12.

*Modifica all'art. 22 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «*ed e)*» sono sostituite dalle seguenti: «*(e) ed e-bis)*».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 23 del decreto
del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «*ed e)*» sono sostituite dalle seguenti: «*(e) ed e-bis)*».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «*intervenuta successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto*» sono soppresse.


Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00315



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2019, n. 0105/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione del comparto industriale), emanato con DPR n. 260/2007.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche e integrazioni (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

Visti in particolare l'art. 21, comma 1 e l'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 47/1978, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i quali prevedono interventi per l'innovazione e la ricerca applicata a favore del comparto industriale da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione del comparto industriale)», emanato con proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.;

Visto, il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione del comparto industriale), emanato con DPR n. 260/2007» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 965 del 13 giugno 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, com-

ma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione del comparto industriale), emanato con DPR n. 260/2007» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione del comparto industriale), emanato con DPR n. 260/2007.

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le opportune modifiche al regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione del comparto industriale) emanato con decreto del Presidente della regione di data 20 agosto 2007 n. 260/Pres.

Art. 2.
Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 260/2007


1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, le parole: «dell'Assessore regionale delle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore centrale competente alle attività produttive.».

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

19R00316



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2019, n. 0107/Pres.

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge regionale n. 3/2015;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015»;

Visti i propri decreti 11 luglio 2017, n. 0160/Pres., 27 marzo 2018, n. 080/Pres., 21 dicembre 2018, n. 0241/Pres., che hanno apportato modificazioni al citato proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 21 giugno 2019, n. 1021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2

del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017

1. Dopo la lettera *bb*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, è inserita la seguente:

«*bb-bis*) Macrovoce di spesa: l'aggregato costituito da voci omogenee di spesa, riconducibile ad uno dei seguenti numeri:

1) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'art. 10, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d-bis*);

2) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'art. 11, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c-bis*);



- 3) costi salariali di cui all'art. 10, comma 1, lettera c);
- 4) costi salariali di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);
- 5) costi in *de minimis* di cui all'art. 12;
- 6) costi per investimenti in efficienza energetica di cui all'art. 13;
- 7) costi per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 14;
- 8) costi per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 15.».

Art. 2.
Modifiche all'art. 19
del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«d) domanda presentata da un'impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale:

- 1) punti 1 in caso di assunzione da 3 a 5 ULA;
- 2) punti 3 in caso di assunzione da 6 a 10 ULA;
- 3) punti 5 in caso di assunzione da 11 a 20 ULA;
- 4) punti 10 in caso di assunzione di oltre 21 ULA.»;

b) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: «La graduatoria è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.».

Art. 3.
Modifica dell'art. 24
del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017

1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le variazioni consistenti nella compensazione della spesa sono ammissibili esclusivamente qualora operate all'interno della medesima macrovoce di spesa di cui all'art. 2, comma 2, lettera bb-bis).».

Art. 4.
Norma transitoria

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, come modificato dall'art. 3, si applica anche alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2019, n. **0108/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 36, comma 2, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono disciplinati gli aspetti ivi indicati;

Vista la legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), ed in particolare l'art. 5, comma 1, con la quale è sostituita la lettera c) del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 che prevedeva la regolamentazione della «Commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° ottobre 2016, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato»);

Visto il «Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002, (Disciplina organica dell'artigianato)» emanato con proprio decreto 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attività di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 13 giugno 2019;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attività di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le opportune modifiche al regolamento per l'attività di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres per adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 36, della legge regionale n. 12/2002 e al decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 1° ottobre 2018, n. 131.

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 208/2013

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 208/2013 è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 208/2013

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 208/2013 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le definizioni di panificio, pane fresco e pane conservato o a durabilità prolungata trova applicazione la disciplina contenuta, rispettivamente, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 1° ottobre 2018, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato»).

Art. 4.

Abrogazione degli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione n. 208/2013

1. Gli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione n. 208/2013 sono abrogati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00318

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 18.

Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 256 del 1° agosto 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) negli ulteriori comuni ricompresi nelle aree progetto delle aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano, di cui alla deliberazione della giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le aree interne: dispositivi per l'attuazione), e nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo, proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2017.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore ad euro 5.000,00.



3. Il contributo sarà corrispondente al cento per cento del valore dell'imposta lorda dovuta fino a euro 1.000,00 e al cinquanta per cento per gli importi restanti maggiori di euro 1.000,00 e fino a un massimo di euro 5.000,00.

4. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo sarà fino ad euro 3.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso della qualifica di imprese innovative ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o di «esercizi polifunzionali» di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del medesimo art. 9, e per le imprese inserite nell'elenco degli esercizi in possesso del marchio «Slot freE-R», di cui all'art. 7 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), il contributo si intende raddoppiato.

6. Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di stato da concedersi in forma di credito d'imposta al fine di agevolare la modalità di fruizione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e dell'art. 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente nell'anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2020, con riferimento al periodo di imposta 2019.

7. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 12.000.000,00 per ciascun esercizio 2019-2020-2021. La giunta regionale, con proprio atto, definirà modalità e criteri per l'attuazione della presente legge.

8. La regione per la gestione della presente legge potrà sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del 3 per cento dell'ammontare di cui al comma 7.

Art. 2.

Modalità attuative

1. Il Presidente della regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle entrate in merito a modalità e procedure per la fruizione e i controlli sulla misura prevista dalla presente legge.

Art. 3.

Monitoraggio e comunicazione

1. Al termine delle procedure di assegnazione tramite bando, la giunta regionale, o suo delegato, informa la commissione assembleare competente in merito agli esiti, alle imprese partecipanti e alle ammissioni.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 altri fondi - Voce n. 8 del bilancio di previsione 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26).

2. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00326

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 19.

Interventi straordinari nei settori dell'alta formazione musicale, dei beni e delle attività culturali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 257 del 1° agosto 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).



Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In coerenza con i principi e con gli obiettivi statuari, la presente legge disciplina e dispone interventi straordinari a favore dell'alta formazione musicale, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio nonché della promozione culturale.

Capo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ALTA FORMAZIONE MUSICALE

Art. 2.

Contributo straordinario alla Fondazione Accademia internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS

1. La Regione Emilia-Romagna, a seguito del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che riconosce equipollenti alla laurea della classe L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda e alla laurea della classe LM-45 - Musicologia e beni musicali il titolo rilasciato dalla Fondazione accademia internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS all'esito dei corsi di durata triennale e all'esito dei corsi di durata biennale, sostiene la riconversione e l'integrazione della complessiva attività didattica dell'accademia.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la regione sostiene la riorganizzazione dell'Accademia concedendo alla Fondazione accademia internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS un contributo straordinario di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.

Capo III

INTERVENTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 3.

Contributo straordinario per il restauro della chiesa di San Francesco del Prato di Parma

1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base dei principi e degli obiettivi statutari, opera per la promozione e il sostegno della cultura favorendo la conservazione dei beni culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sostiene il recupero e il restauro della chiesa di San Francesco del Prato di Parma concedendo un contributo straordinario a favore della Diocesi di Parma per complessivi euro 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2019.

Art. 4.

Contributo straordinario per il restauro della Sala Bibita delle Terme Alte di Porretta Terme

1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico, sostiene il restauro della Sala Bibita del complesso denominato «Terme Alte» di Porretta Terme, concedendo un contributo straordinario a favore del Comune di Alto Reno Terme per complessivi euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2019.

Art. 5.

Contributo straordinario per la realizzazione di un complesso memoriale edificato a Villa Emma

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di riconoscimento e valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio, il rispetto della persona e della sua libertà nonché il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1 dello Statuto regionale, sostiene la realizzazione del complesso memoriale «Villa Emma», destinato a narrare, documentare e a tramandare alle generazioni future la vicenda storica del salvataggio dal genocidio di settantatré ragazze e ragazzi ebrei ad opera della popolazione locale avvenuto tra il 1942 e il 1943, concedendo alla Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati un contributo straordinario di complessivi euro 1.200.000,00 così ripartiti: euro 200.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 e euro 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2021.

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 6.

Contributi straordinari per la celebrazione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini e di Tonino Guerra

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini, nato a Rimini nel 1920, e di Tonino Guerra, nato a Santarcangelo di Romagna nel 1920.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione concede al Comune di Rimini per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini un contributo straordinario di euro 200.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e concede al Comune di Pennabilli e al Comune



di Santarcangelo di Romagna per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Tonino Guerra un contributo straordinario per complessivi euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2020.

Art. 7.

Contributi straordinari per l'innovazione e la promozione delle produzioni liriche

1. In coerenza con le finalità statutarie di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica, la Regione Emilia-Romagna concede a favore della Fondazione Teatro Comunale di Modena e dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, allo scopo di sviluppare la ripresa e la trasmissione in formato digitale delle produzioni liriche nonché la realizzazione in via sperimentale di un cartellone regionale di opere liriche in streaming, un contributo straordinario per complessivi euro 260.000,00 così ripartiti: euro 140.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, euro 60.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 ed euro 60.000,00 nell'esercizio finanziario 2021.

Capo V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Art. 8.

Modalità attuative

1. La giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari, stabilisce, con propri atti, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2019-2021 la regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 fondi e accantonamenti - Programma 3 altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2019-2021.

2. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00327

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2019, n. 37.

Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 28 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3-bis e l'art. 4, comma 1, lettera n-bis) dello statuto;


Vista la direttiva 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;



Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'art. 34;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, particolare, l'art. 34;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla legge regionale n. 1/2015);

Considerato quanto segue:

1. È necessario introdurre specifici divieti e sanzioni per l'utilizzo, anche per la somministrazione di cibi e bevande, di prodotti in plastica monouso, al fine di limitarne l'uso e l'eventuale abbandono operando, al contempo, in un'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino costiero;

2. È necessario, comunque, prevedere una disciplina transitoria per l'applicazione delle restrizioni all'utilizzo dei prodotti di plastica monouso che tenga conto dei contratti di fornitura già stipulati e validi fino alla loro naturale scadenza, nonché delle scorte già in possesso dei soggetti destinatari delle restrizioni;

3. È necessario chiarire, attraverso una disciplina transitoria, che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge non ha conseguenze sulle disposizioni già adottate dai comuni in coerenza con il medesimo articolo, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento necessario;

4. Al fine di consentire l'immediata applicazione dei divieti per una maggior salvaguardia dell'ambiente ed, in particolare, dell'ecosistema costiero, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso

1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti, ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso.

2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti in plastica monouso.

3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2:

a) nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00;

b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1164, comma 1, del codice della navigazione.

4. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è, altresì, fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, i comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 2.

Disposizioni transitorie per l'applicazione delle restrizioni all'uso dei prodotti in plastica monouso

1. Il divieto di cui all'art. 1, comma 1, si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il divieto di cui all'art. 1, comma 2, si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31 dicembre 2019.

3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 2, ferma restando l'adozione degli atti di adeguamento di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 giugno 2019

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

19R00332



LEGGE REGIONALE 28 giugno 2019, n. 38.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 28 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego «ARTI». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), ai sensi della legge regionale n. 32/2002, è titolare della funzione di gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva, ed è destinata a svolgere il ruolo di organismo intermedio per i piani operativi nazionali: programma operativo complementare «Sistemi per le politiche attive per l'occupazione» (POC SPAO) 2014-2020 e piano operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020;

2. Ai fini delle procedure per le assunzioni di cui al punto 1, nell'attuale fase di potenziamento dei servizi in materia di politiche attive del lavoro, la Regione si pone l'obiettivo di valorizzare al massimo e tutelare le professionalità che, a diverso titolo e con molteplici forme contrattuali, operano all'interno dei centri per l'impiego della Toscana, così come indicato anche dalla risoluzione del consiglio regionale 29 maggio 2019, n. 248 collegata alla comunicazione della giunta regionale n. 39 (In merito alle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato di ARTI per il rafforzamento dei servizi regionali dei centri per l'impiego);

3. Al fine di consentire il rafforzamento dei centri per l'impiego, in armonia con quanto previsto dall'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018, e dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, in considerazione del potenziamento delle funzioni in materia di orientamento al lavoro attribuite ai centri per l'impiego, si dispone un piano triennale di reclutamento di personale, a tempo indeterminato e determinato, da parte dell'ARTI, da adibire alle individuate funzioni di politiche attive del lavoro, assunzioni che si aggiungono a quelle consentite a legislazione vigente;

4. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato da parte dell'ARTI ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 e dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019, viene finanziato entro i limiti delle risorse previste dalla medesima disposizione, e solo a seguito della effettiva ripartizione delle suddette risorse tra tutte le regioni interessate ad opera del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuato nella sopraccitata norma nazionale, mentre il reclutamento di personale da effettuarsi a legislazione vigente trova già nel bilancio dell'ARTI specifico finanziamento;

5. Il reclutamento del personale a tempo determinato da parte dell'ARTI, per il triennio 2019-2021, trova la propria fonte di finanziamento nelle risorse individuate dal PON «Inclusione» 2014-2020 e dal POC SPAO 2014-2020, e sarà effettuato solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle suddette risorse;

6. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

7. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è stabilita, per l'ARTI, come per la Regione Toscana, gli enti dipendenti e gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, la possibilità dello scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018;

8. A fronte di particolari contingenze ed esigenze organizzative, risulta opportuno garantire una maggiore flessibilità temporale dell'incarico di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 attribuito in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale o direttore;

9. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

1. A decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) è autorizzata, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 258, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dall'art. 12, comma 3-ter e comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla



legge 28 marzo 2019, n. 26, con incremento della propria dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale da destinare ai centri per l'impiego, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo previste dal sopracitato art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 e dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019 e dei relativi decreti di riparto.

2. A decorrere dall'anno 2019, l'ARTI, per lo svolgimento delle funzioni di orientamento ai processi di inserimento lavorativo di cui all'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018, è autorizzata ad assumere personale a tempo determinato da adibire alle medesime funzioni, secondo quanto previsto dal piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro approvato nella Conferenza unificata il 21 dicembre 2017, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate dal piano operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020 e dal programma operativo complementare «Sistemi per le politiche attive per l'occupazione» (POC SPAO) 2014-2020.

3. Per l'adeguamento delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e 2, l'ARTI può disporre, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 2.

Graduatorie concorsuali

1. La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, al fine di assicurare l'adeguata e tempestiva copertura delle rispettive esigenze dotazionali, anche collegate alle cessazioni di personale programmate ai sensi delle disposizioni in materia pensionistica previste dal decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019, possono procedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018, allo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 3.

Cessazione del direttore generale e dei direttori dell'incarico. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2009.

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: «centottanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, prorogabile motivatamente per non più di due volte».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alle assunzioni di cui all'art. 1, si provvede nei limiti dei trasferimenti statali di cui all'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 e delle risorse finanziarie assegnate

dal PON «Inclusione» 2014-2020 e dal POC SPAO 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 giugno 2019

La vicepresidente: BARNI

(Omissis)

19R00333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2019, n. 39/R.

Disposizioni in materia di attività extraimpiego. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 3 luglio 2019).

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l'art. 69;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;



Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 452 del 1° aprile 2019;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 giugno 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 814;

Considerato quanto segue:

1. Occorre modificare la previsione che esplicita il divieto alla titolarità di partita IVA anche per lo svolgimento dell'attività agricola, al fine di consentire all'amministrazione di autorizzarne l'eventuale esercizio, entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui alla normativa tributaria. L'attività consentita comporta un impegno modesto e non abituale, tale da non interferire in alcun modo con l'attività principale e prevalente del dipendente, in coerenza peraltro con quanto affermato dalla giurisprudenza in materia;

2. Occorre superare i dubbi interpretativi in ordine ai compensi previsti da norme regionali per lo svolgimento di incarichi conferiti a dipendenti regionali ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009. In particolare è necessario esplicitare che tali compensi sono versati all'amministrazione;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Modalità di svolgimento delle attività autorizzate. Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. n. 33/R/2010.

1. Al comma 4 dell'art. 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») le parole «È preclusa la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola,» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione di quanto previsto al comma 4-bis, è preclusa la titolarità di partita. IVA,».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 31 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della legge regionale n. 1/2009, a condizione che l'attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all'art. 34, conuna 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2009.».

Art. 2.

Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall'amministrazione. Modifiche all'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010.

1. Il comma 3 dell'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009 è versato all'amministrazione.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 luglio 2019

ROSSI

19R00344



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 0 2 6 *

€ 1,00

